

**VINI A IGT: “TAGLIO MAX DEL 15 % - CONDIZIONI E LIMITI**

**Oggetto: Disciplinari vini IGP italiani – Chiarimenti in merito all’eventuale utilizzo di prodotti derivanti da uve raccolte fuori zona di produzione, nel limite del 15% (Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii)).**

**A. POSSIBILITÀ UTILIZZO PRODOTTI DERIVANTI DA UVE RACCOLTE FUORI ZONA DI PRODUZIONE VINI IGP NEL LIMITE MAX DEL 15% (Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii)).**

Si premette che, sul piano della generalità e conformemente alla normativa comunitaria e nazionale preesistente a quella attualmente vigente, detta pratica, per prassi operativa assai diffusa nella produzione dei vini IGT italiani, è stata di fatto assimilata con il taglio, nel limite massimo del 15%, degli specifici vini IGT, o dei prodotti destinati a diventare vini IGT, con vini o mosti provenienti da uve prodotte al di fuori della zona delimitata nei relativi disciplinari di produzione.

Tuttavia, dato che l’utilizzo dei “prodotti fuori zona” in questione può essere effettuata in una qualsiasi fase di elaborazione (iniziale, intermedia e finale), che deve avvenire nell’ambito della zona di produzione delimitata delle rispettive IGT, tenuto conto delle eventuali deroghe, sarebbe più appropriato considerare, sul piano della generalità, lo stesso utilizzo quale assemblaggio delle frazioni di partita (massimo 15% fuori zona - minimo 85% zona di produzione) che concorrono alla costituzione della partita finale (da certificare ai fini dell’immissione al consumo).

In ogni caso, la possibilità di espletare la stessa pratica, sempre sul piano della generalità, è stata confermata dalla vigente e prevalente normativa comunitaria in materia di vini IGP, in particolare dall’art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii) del Reg. CE n. 1234/2007, nell’ambito della definizione della Indicazione Geografica Protetta. Disciplina che, peraltro, non esclude la previsione di misure più restrittive nell’ambito degli specifici disciplinari di produzione.

A tale ultimo proposito, la formulazione degli articoli 2 dei vigenti disciplinari dei vini IGT italiani, che riprende quella dei preesistenti disciplinari, laddove viene precisato che i relativi vini “devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella relativa unità amministrativa”, non è da ritenersi una misura intesa ad escludere l’operazione del taglio in questione, ma è da intendersi riferita alle condizioni tecniche dei vigneti (base ampelografica in particolare) dai quali devono derivare le uve che concorrono per almeno l’85 % alla produzione dei vini qualificati con la relativa IGT.

Pertanto, anche alla luce dell’abrogazione del citato DM 2 agosto 1996 (che all’articolo 4 esplicitava quanto già previsto dalla normativa comunitaria all’epoca vigente, in merito alla possibilità di effettuare sul piano della generalità per tutti i vini IGT il taglio in questione nel limite del 15%) la stessa pratica è da ritenersi tuttora legittima, sempre sul piano della generalità, in quanto conforme al citato disposto della prevalente normativa comunitaria in materia di vini IGP (art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii) del Reg. CE n. 1234/2007). In tal senso, come sopra richiamato, le eventuali misure più restrittive intese ad escludere la pratica in questione devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari IGT.

## **B. LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL "TAGLIO" IN QUESTIONE.**

Si riportano di seguito le limitazioni e le condizioni per consentire agli operatori la corretta esecuzione della predetta operazione di "taglio", nel rispetto della citata normativa comunitaria e nazionale in materia di vini IGP, nonché in materia di pratiche enologiche e relative restrizioni (Reg. n. 606/2009 e normativa nazionale applicativa), con l'obiettivo prioritario di assicurare la tracciabilità delle produzioni e l'efficacia dei controlli sulla relativa partita risultante dal "taglio" ai fini dell'immissione al consumo:

### **1. Provenienza prodotti fuori zona.**

Ai sensi dell'art. 6, par. 2 del Reg. CE n. 607/2009, la provenienza dei prodotti fuori zona (al massimo 15%) **deve essere di ambito nazionale.**

### **2. Limitazioni connesse alle caratteristiche qualitative specifiche dei prodotti IGT.**

Il taglio in questione **non deve alterare le caratteristiche fisico - chimiche ed organolettiche** fondamentali previste dal disciplinare per la relativa tipologia di prodotto IGT ottenuta.

In particolare, per tutte le tipologie di prodotto contemplate dai disciplinari di produzione IGT, si rende necessario rispettare la coerenza tra le basi ampelografiche dei prodotti "fuori zona" con quelle della specifica tipologia IGT relativa alla partita risultante dal "taglio", segnatamente per quanto concerne la limitazione presente all'articolo 2 di molti disciplinari relativa all'utilizzo di uve di varietà a "bacca di colore analogo" o "aromatiche".

Tuttavia:

- fatta salva la predetta disposizione restrittiva presente in taluni disciplinari, che risulta strettamente connessa alle modalità di elaborazione ed alle caratteristiche organolettiche di specifici vini IGT e fatte salve le limitazioni di cui al successivo punto 3 per le tipologie di prodotti IGP qualificate con il nome di uno o più vitigni;

- considerato che l'uso dei "prodotti fuori zona" riguarda una percentuale non superiore al 15% del prodotto risultante dal taglio e che comunque, come sopra evidenziato, tale utilizzo è consentito dalla vigente e prevalente normativa comunitaria in materia di vini IGP (art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii) del Reg. CE n. 1234/2007),

**si ritiene che, sul piano della generalità (per le tipologie "bianco", "rosso" e "rosato", "liquorosi", "frizzanti", "spumanti", ecc., eventualmente accompagnate da talune menzioni tradizionali), detti prodotti "fuori zona" possano derivare anche da varietà di viti non autorizzate alla coltivazione per le unità amministrative della relativa IGT.**

### **3. Limitazioni per tipologie IGT qualificate con nome di vitigno.**

Fatte salve le disposizioni restrittive di cui al precedente punto 2, primo e secondo capoverso, per le tipologie in questione sono da osservare le seguenti disposizioni e limitazioni:

*a) Tipologie IGT qualificate con il nome di due o più vitigni (art. 62, par.1, lett. c), punto ii) del 607/2009).*

Per tali tipologie non sussistono particolari problemi in merito al "taglio" in questione, in quanto il prodotto finale deve provenire al 100% dalle varietà che si intendono far figurare in etichetta (in ordine decrescente in relazione alle percentuali dei relativi vitigni).

Pertanto, come di seguito specificato, dovrà essere a cura dell'operatore interessato dimostrare ai competenti organismi di controllo, ai fini della tracciabilità e della relativa certificazione, l'utilizzo della o delle varietà fuori zona utilizzate (sempre nel limite massimo del 15%). In tal senso non possono essere utilizzati prodotti fuori zona generici (ovvero non riferiti agli specifici vitigni da far figurare in etichetta).

*b) Tipologie IGT qualificate con il nome di un vitigno (art. 62, par.1, lett. c), punto i) del 607/2009).*

Per tali tipologie, al fine di garantire la tracciabilità delle produzioni e i controlli di filiera (conformemente alla specifica disciplina per le IGP di cui agli articoli 25 e 26 del Reg. CE n. 607/2009 e all'art. 13 del D. L.vo n. 61/2010), l'utilizzo dei prodotti fuori zona è da escludere per le partite che già sono state oggetto di taglio o assemblaggio (nel limite del 15%) con prodotti derivanti da uve di altra/e varietà di vite coltivate nella zona di produzione delimitata.

Ciò al fine di assicurare che, conformemente al parere espresso dal Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT in data 20 luglio 2011, "per i vini a IGT qualificati con il nome di un vitigno le partite di vino - risultanti dal taglio e come tali pronte per l'immissione al consumo - devono essere ottenute per almeno l'85% da uve del corrispondente vitigno prodotte nella zona di produzione delimitata della relativa IGT."

Qualora le partite di prodotti vitivinicoli IGP in questione non siano stati oggetto di "taglio" o assemblaggio con prodotti derivanti dalla zona di produzione e, pertanto, le partite stesse siano costituite in purezza dal relativo vitigno, può essere effettuato il "taglio" con prodotti fuori zona, in particolare alle condizioni e limiti di cui al punto 2.

#### **4. Tracciabilità del processo produttivo e controllo delle produzioni IGP in questione.**

Per la porzione di partita prevalente (min. 85%) e, in particolare, per i quantitativi di prodotti fuori zona utilizzati (nel limite massimo del 15% della partita risultante) deve essere assicurata la tracciabilità, conformemente alle disposizioni previste negli specifici piani di controllo, approvati ai sensi del DM 14 giugno 2012 (in applicazione della normativa sui controlli di filiera per le IGP di cui agli articoli 25 e 26 del Reg. CE n. 607/2009 e all'art. 13 del D. L.vo n. 61/2010), nonché alla disciplina relativa ai documenti di trasporto ed ai registri di cantina (Reg. CE n. 436/2009).

In tal senso, per i quantitativi di prodotti in questione, che comunque costituiscono oggetto di registrazione nei citati documenti di trasporto e registri di cantina (tenendo conto anche delle recenti innovazioni della normativa comunitaria in materia di utilizzo dei sistemi telematici), devono essere indicati nei predetti documenti gli elementi fondamentali che caratterizzano le specifiche tipologie IGT che si intendono ottenere a seguito dell'operazione di taglio (caratteristiche chimico-fisiche, di tipologia e varietali), in relazione all'esigenza di verificare la rispondenza delle stesse produzioni alle richiamate limitazioni e condizioni, conformemente alle relative prescrizioni normative comunitarie e nazionali.

In particolare, la predetta documentazione funge da attestazione di conformità del prodotto di cui trattasi, conformemente alle disposizioni previste negli specifici piani di controllo, approvati ai sensi del citato DM 14 giugno 2012.

**5. Etichettatura vini IGP - Indicazione dell'annata di vendemmia delle uve e compatibilità con le indicazioni relative al nome di uno o più vitigni ed alla provenienza della frazione di partita fuori zona(massimo 15%).**

Fatte salve le eventuali misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari IGP, si precisa che l'indicazione in etichetta dell'annata di vendemmia delle uve, ai sensi della richiamata vigente normativa comunitaria, è possibile, sul piano della generalità, anche per le partite IGP ottenute dal taglio in questione, ivi comprese le partite qualificate col nome di uno o più vitigni, purché la stessa indicazione dell'annata:

- sia conforme alle condizioni di cui all'art. 61 del Reg. CE n. 607/2009 (in particolare, almeno l'85% delle uve usate devono essere state vendemmiate in tale annata);

- siano comunque rispettate le compatibilità delle condizioni e dei limiti forniti con i chiarimenti di cui ai punti precedenti, in particolare quelle di cui al punto 4, relative alla dimostrazione (mediante la registrazione nei documenti di accompagnamento e di cantina, nell'ambito della tracciabilità del processo produttivo e del controllo delle produzioni IGP) della veridicità delle indicazioni che si intendono riportare in etichetta, anche e segnatamente per l'annata di vendemmia.

**6. Disposizioni per la produzione dei vini DOP o IGP che riportano in etichettatura le indicazioni facoltative dell'annata e/o del nome di una o più varietà di viti (art. 63 del Reg. CE n. 607/2009).**

Fatto salvo che per i vini in questione non sussiste il vincolo territoriale della provenienza delle uve, per la produzione degli stessi vini, in particolare per l'espletamento degli assemblaggi delle frazioni di partita intese a costituire la partita da certificare ai fini dell'immissione al consumo, al fine di garantire il controllo e la tracciabilità delle medesime produzioni, si applicano per analogia le indicazioni e procedure sopra indicate per i vini IGP, in conformità alle disposizioni previste dalla specifica normativa Comunitaria e nazionale (Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 septvicies, par. 2, Reg. CE n. 607/2009, art. 63, DM 23 dicembre 2009, art. 7, DM 19 marzo 2010).

Il Capo Dipartimento

F.to Giuseppe serino

## **VINI A IGT : TAGLIO FUORI ZONA DI PRODUZIONE**

**Oggetto: Taglio o assemblaggio delle partite o frazioni di partita di vini IGP “pronti per il consumo” al di fuori zona di produzione, Chiarimenti integrativi alle circolari ministeriali n. 16991 del 25 luglio 2012 e n. 372 dell’11 gennaio 2013.**

Con riferimento all’ argomento in oggetto, facendo seguito alla circolare della scrivente n. 3974 dell’ 11 marzo 2013 e sciogliendo la riserva in essa contenuta, si comunica che la Commissione U.E. con nota n. 1099680 del 15 maggio 2013, ha comunicato che, relativamente al luogo in cui effettuare la pratica dell’ assemblaggio delle partite o frazioni di partita di diversi vini finiti IGP, la specifica vigente normativa europea deve essere interpretata in modo restrittivo, “... in considerazione del fatto che l’assemblaggio di diversi finiti, finalizzato all’elaborazione di vino IGP, costituisce parte integrante del processo di elaborazione di un vino e che tale operazione deve essere effettuata nella zona delimitata dell’IGP in questione.”.

Pertanto, alla luce di tale parere della Commissione U.E., lo scrivente comunica che, a decorrere dalla data della presente nota, sono da ritenere superate le disposizioni transitorie diramate con la citata circolare n. 3974 dell’11 marzo 2013 e, conseguentemente - conformemente alle disposizioni di cui al Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b), punti ii) e iii) e di cui all’art. 6, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009 - **le operazioni di assemblaggio delle partite o frazioni di partita in questione devono essere effettuate nell’ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare.**

**Inoltre si chiarisce che quanto appena evidenziato è da ritenersi valido, sul piano della generalità, sia per l’assemblaggio delle frazioni di partita di “vini finiti” derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15% ) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85%), sia per l’assemblaggio di partite di tipologie diverse di “vini finiti” della medesima IGP, provenienti al 100 % da uve della zona di produzione delimitata della relativa IGP.**

Infine, analogamente a quanto disposto per i vini DOP con il DM 11.11.2011, art. 2, comma 2, qualora i singoli disciplinari IGP non prevedano disposizioni più restrittive, è fatto salvo l’assemblaggio di partite IGP della medesima tipologia anche al di fuori della zona delimitata di elaborazione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.

Il Direttore generale

Stefano Vaccari